



*Autorità per l'energia elettrica il gas  
e il sistema idrico*

**DELIBERAZIONE 31 LUGLIO 2014  
386/2014/E/GAS**

**INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI DATI DI  
QUALITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS, RELATIVI ALL'ANNO 2013**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 31 luglio 2014

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, recante il "Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012", come successivamente modificato e integrato (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 436/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 436/2012/R/gas).

**CONSIDERATO CHE:**

- la deliberazione 436/2012/R/gas l'Autorità ha prorogato, sino al 31 dicembre 2013, il periodo di validità delle disposizioni contenute nella RQDG;
- l'articolo 31, della RQDG prevede, per le imprese distributrici di gas, l'obbligo della comunicazione dei dati relativi alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione entro il 31 marzo di ogni anno;
- l'articolo 55, della RQDG prevede, per le imprese distributrici di gas naturale, l'obbligo della comunicazione all'Autorità dei dati relativi alla qualità commerciale del servizio di distribuzione entro il 31 marzo di ogni anno;
- successivamente alla scadenza di cui ai precedenti punti, gli Uffici della Direzione Infrastrutture hanno riscontrato che alcune imprese distributrici non hanno comunicato i dati relativi all'anno 2013, ai sensi degli articoli 31 e 55 della RQDG;
- in esito a tale riscontro, la Direzione Infrastrutture ha trasmesso un sollecito, al fine di consentire, alle imprese di cui al precedente alinea, di ottemperare agli obblighi di comunicazione e, allo scopo, il sistema telematico di raccolta dati è

stato eccezionalmente riaperto nel giugno 2014: fino al 16 giugno 2014 per la sicurezza e continuità e fino al 10 giugno 2014 per la qualità commerciale;

- alla data di pubblicazione del presente provvedimento risultano inadempienti agli obblighi di comunicazione, con riferimento ai dati relativi all'anno 2013, sette imprese distributrici di gas, elencate nella Tabella A allegata alla presente deliberazione, in relazione agli obblighi di cui agli articoli 31 e 55 della RQDG;
- gli obblighi di comunicazione, previsti dalla regolazione, sono strumentali alla vigilanza dell'Autorità, per il riscontro della piena attuazione della disciplina regolatoria e, in particolare, per il rispetto della regolazione dei servizi di distribuzione del gas, di cui alla RQDG;
- l'azione di vigilanza viene esercitata a partire dall'analisi dei dati comunicati dalle imprese distributrici ed è, pertanto, fondamentale che tutte provvedano ad adempiere agli obblighi di comunicazione.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario assicurare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 31 e 55 della RQDG, intimando alle imprese distributrici elencate nella Tabella A l'adempimento degli obblighi di comunicazione sopra richiamati per quanto di competenza del 2013, entro il 12 settembre 2014

**DELIBERA**

1. di intimare, alle imprese distributrici elencate nella Tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di provvedere, entro il 12 settembre 2014, all'adempimento, tramite il sistema telematico, degli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 31 e 55 della RQDG, per quanto di competenza del 2013;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture di notificare il presente provvedimento alle imprese distributrici elencate nella Tabella A e di provvedere, per tali imprese, alla riapertura del sistema telematico per permettere l'adempimento degli obblighi di comunicazione per quanto di competenza dell'anno 2013;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

31 luglio 2014

sr

IL PRESIDENTE  
Guido Bortoni

Tabella A: imprese distributrici di gas che non hanno ottemperato agli obblighi di cui agli articoli 31 e 55 dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 120/08 per l'anno 2013

ID	Ragione Sociale	Comune	Provincia	Indirizzo	Cap	Mancato inoltro dati della Sicurezza e continuità (art. 31 della RQDG)	Mancato inoltro dati della qualità commerciale (art. 55 della RQDG)
17571	BRESCIANA INFRASTRUTTURE GAS S.R.L.	Roncadelle	Brescia	Via Vittorio Emanuele II 4/28	25030		X
1344	CH4 LIZZANO S.A.S. DEL GEOM. PAOLO BONUCCI C.	Lizzano in Belvedere	Bologna	Via III Novembre 51	40042		X
1698	ITALFLUID	Catanzaro	Catanzaro	Via d.m.Pistoia 232	88100	X	X
1843	LIGURIA GAS S.R.L.	Cairo Montenotte	Savona	VIA DELLA RESISTENZA 34	17014	X	X
129	SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Via del Bozzolo Zona Ind.le Basso Marino snc	63100	X	
134	TISGA S.R.L.	Guglionesi	Campobasso	Via CAPITANO VERRI 5	86034	X	
1728	VERGAS SRL	Capri Leone	Messina	VIA NAZIONALE snc FRAZIONE ROCCA snc	98070	X	X



Autorità per l'energia elettrica il gas  
e il sistema idrico



**DELIBERAZIONE 11 SETTEMBRE 2014**  
**443/2014/E/GAS**

**INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI DATI DI**  
**SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 11 settembre 2014

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019", come successivamente modificato e integrato (di seguito: RQDG).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 28.17, della RQDG dispone, per le imprese di distribuzione di gas naturale, l'obbligo *una tantum* di comunicazione di alcuni dati relativi alla sicurezza del servizio di distribuzione, entro il 30 giugno 2014;
- tali dati sono necessari ai fini della piena attuazione della regolazione della qualità del servizio di distribuzione del gas per il periodo 2014-2019, essendo tra l'altro funzionali alla determinazione, per ogni impresa e per ogni impianto di distribuzione del gas naturale, degli obiettivi annui di miglioramento (livelli di partenza e livelli tendenziali) e dei premi/penalità relativi ai recuperi di sicurezza di cui al titolo VII della RQDG;
- l'articolo 32.6, della RQDG prevede che l'Autorità, sulla base dei dati comunicati ai sensi dell'articolo 28.17 della RQDG, determini entro il 31 ottobre 2014 gli obiettivi annui di miglioramento di cui agli articoli 32.3 e 32.5 della RQDG per il periodo 2014-2019;
- successivamente al 30 giugno 2014, la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione ha riscontrato che alcune imprese distributrici non hanno comunicato i predetti dati, ai sensi dell'articolo 28.17, della RQDG;

- in esito a tale riscontro, la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione ha trasmesso un sollecito, al fine di consentire alle imprese di cui al precedente alinea di ottemperare agli obblighi di comunicazione e, allo scopo, ha predisposto la riapertura del sistema telematico di raccolta dati fino al 31 luglio 2014;
- alla data di pubblicazione del presente provvedimento risultano inadempienti agli obblighi di comunicazione, con riferimento ai predetti dati, sette imprese di distribuzione di gas naturale, elencate nella Tabella A allegata alla presente deliberazione, in relazione agli obblighi di cui all'articolo 28.17, della RQDG.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario assicurare il rispetto degli obblighi, di cui all'articolo 28.17, della RQDG, intimando alle imprese distributrici elencate nella Tabella A l'adempimento degli obblighi di comunicazione sopra richiamati, entro il 26 settembre 2014;
- sia opportuno stabilire che, in caso di inadempienza a quanto previsto al precedente alinea:
  - a. gli impianti di distribuzione di gas naturale con meno di 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2013 siano esclusi dalla regolazione incentivante, sia per la componente odorizzazione (articolo 31 della RQDG) che per la componente dispersioni (articolo 32 della RQDG), fermo restando, per la componente odorizzazione, l'obbligo di effettuazione del numero minimo di misure del grado di odorizzazione (articolo 8 della RQDG);
  - b. gli impianti di distribuzione di gas naturale con più di 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2013 siano esclusi dalla regolazione incentivante per la sola componente odorizzazione (articolo 31 della RQDG), fermo restando l'obbligo di effettuazione del numero minimo di misure del grado di odorizzazione (articolo 8 della RQDG);
  - c. per ogni impianto di distribuzione di gas naturale con più di 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2013:
    - in riferimento alla regolazione incentivante relativa alla componente dispersioni (articolo 32 della RQDG), i livelli tendenziali per gli anni 2014-2019 vengano fissati pari al livello obiettivo di cui al comma 32.4 della RQDG;
    - nel caso in cui al 31 dicembre 2013 abbia condotte in ghisa con giunti canapa e piombo non risanate (parametro  $LGH_{2013}$  maggiore di zero), sia applicata l'alternativa a) di cui al comma 32.13 della RQDG, che prevede l'obbligo di risanamento o sostituzione del 100% delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo entro il 2016;
  - d. fermo restando quanto sopra, possa altresì essere avviata un'istruttoria formale ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95



## DELIBERA

1. di intimare alle imprese di distribuzione di gas naturale elencate nella Tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di provvedere, entro e non oltre il 26 settembre 2014, all'adempimento, tramite il sistema telematico dell'Autorità, degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 28.17 della RQDG;
2. di stabilire, in caso di inadempienza a quanto previsto al precedente punto 1.:
  - a. per gli impianti di distribuzione di gas naturale con meno di 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2013, l'esclusione dalla regolazione incentivante, sia per la componente odorizzazione (articolo 31 della RQDG) che per la componente dispersioni (articolo 32 della RQDG), fermo restando, per la componente odorizzazione, l'obbligo di effettuazione del numero minimo di misure del grado di odorizzazione (articolo 8 della RQDG);
  - b. per gli impianti di distribuzione di gas naturale con più di 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2013, l'esclusione dalla regolazione incentivante per la sola componente odorizzazione (articolo 31 della RQDG), fermo restando l'obbligo di effettuazione del numero minimo di misure del grado di odorizzazione (articolo 8 della RQDG);
  - c. per ogni impianto di distribuzione di gas naturale con più di 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2013:
    - in riferimento alla regolazione incentivante relativa alla componente dispersioni (articolo 32 della RQDG), di determinare i livelli tendenziali per gli anni 2014-2019 fissandoli pari al livello obiettivo di cui al comma 32.4 della RQDG;
    - nel caso in cui al 31 dicembre 2013 abbia condotte in ghisa con giunti canapa e piombo non risanate (parametro  $LGH_{2013}$  maggiore di zero), di applicare l'alternativa a) di cui al comma 32.13 della RQDG;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità di trasmettere il presente provvedimento alle imprese di distribuzione elencate nella Tabella A e di provvedere, per tali imprese, alla riapertura del sistema telematico per permettere l'adempimento degli obblighi di comunicazione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

11 settembre 2014



IL PRESIDENTE  
Guido Bortoni



**Tabella A:** imprese di distribuzione del gas naturale che non hanno ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 28.17 dell'allegato A alla deliberazione 574/2013/R/gas

ID	Ragione Sociale	Indirizzo	Cap	Comune	Provincia
23	AGES SPA	VIA OLONA 28	20016	Pero	Milano
1747	ASEC S.P.A.	VIA CRISTOFORO COLOMBO 150	95121	Catania	Catania
1245	AUSA MULTISERVIZI SRL	Via Trieste 52	33052	Cervignano del Friuli	Udine
795	GIUDICARIE GAS S.P.A.	Via STENICO 11	38079	Tione di Trento	Trento
1698	ITALFLUID	Via d.m.Pistoia 232	88100	Catanzaro	Catanzaro
1843	LIGURIA GAS S.R.L.	VIA DELLA RESISTENZA 34	17014	Cairo Montenotte	Savona
119	MULTISERVIZI S.B. S.R.L. UNIPERSONALE	PIAZZA COSTITUZIONE 4	37047	San Bonifacio	Verona
20186	PEDEMONTANA DISTRIBUZIONE GAS SRL (**)	Via PADRE ROBERTO DA NOVE 50	36055	Nove	Vicenza
820	SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE (*)	Via Stefano Passaro 1	84127	Salerno	Salerno
107	SCOPPITO SERVIZI	VIA AMITERNUM 38	67019	Scoppito	L'Aquila
1728	VERGAS SRL	VIA NAZIONALE snc FRAZIONE ROCCA snc	98070	Capri Leone	Messina

(\*) In relazione a IRNO SERVICE S.P.A., che ha ceduto l'attività di distribuzione a SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE dall'1 luglio 2014.

(\*\*) In relazione a NOVENERGIA SRL, che ha ceduto l'attività di distribuzione a PEDEMONTANA DISTRIBUZIONE GAS SRL



**DELIBERAZIONE 16 OTTOBRE 2014**  
**496/2014/E/GAS**

**INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI DATI DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO DI MISURA DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 ottobre 2014

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019", come successivamente modificato e integrato (di seguito: RQDG).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 81.1 della RQDG dispone, per le imprese di distribuzione di gas naturale, l'obbligo di comunicazione dei dati di performance del servizio di misura del gas naturale relativi agli anni 2012 e 2013, entro il 30 giugno 2014;
- tali dati sono necessari ai fini della piena attuazione della regolazione della qualità del servizio di misura del gas naturale, essendo tra l'altro funzionali alle pubblicazioni comparative, che l'Autorità effettuerà ai sensi dell'articolo 82 della RQDG;
- successivamente al 30 giugno 2014, la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, riscontrato il mancato invio dei dati di cui sopra da parte di alcune imprese distributrici, ha predisposto la riapertura del sistema telematico di raccolta dati fino al 5 settembre 2014, trasmettendo un sollecito alle imprese inadempienti, al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione;
- alla data di pubblicazione del presente provvedimento risultano inadempienti agli obblighi di comunicazione, con riferimento ai predetti dati, 13 imprese di distribuzione di gas naturale, elencate nella Tabella A allegata alla presente deliberazione, in relazione agli obblighi di cui all'articolo 81.1 della RQDG.



**RITENUTO CHE:**

- sia necessario assicurare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 81.1 della RQDG, intimando alle imprese distributrici elencate nella Tabella A l'adempimento degli obblighi di comunicazione sopra richiamati, entro il 25 ottobre 2014

**DELIBERA**

1. di intimare alle imprese di distribuzione di gas naturale elencate nella Tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di provvedere, entro e non oltre il 25 ottobre 2014, all'adempimento, tramite il sistema telematico dell'Autorità, degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 81.1 della RQDG, per quanto di competenza degli anni 2012 e 2013;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture di trasmettere il presente provvedimento alle imprese distributrici elencate nella Tabella A e di provvedere, per tali imprese, alla riapertura del sistema telematico per permettere l'adempimento agli obblighi di comunicazione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

16 ottobre 2014



IL PRESIDENTE  
Guido Bortoni



Tabella A: imprese distributrici di gas che non hanno ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 81 dell'allegato A alla deliberazione 574/2013/R/gas per gli anni 2012 e/o 2013

ID	Ragione Sociale	Indirizzo	Cap	Comune	Provincia	2012	2013
1747	ASEC S.P.A.	VIA CRISTOFORO COLOMBO 150	95121	Catania	CT	X	X
1245	AUSA MULTISERVIZI SRL	Via Trieste 52	33052	Cervignano del Friuli	UD	X	X
1343	AZIENDA SERVIZI DI BRESSANONE SPA	Via Alfred Ammon 24	39042	Bressanone/Brixen	BZ	X	X
1317	COMPAGNIA GENERALE METANODOTTI SRL	VIA FONTANA 16	20122	Milano	MI	X	
1437	D.I.M. GAS S.R.L.	Via Luigi Einaudi 25	35010	Curtarolo	PD	X	X
820	SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE (*)	Via Stefano Passaro 1	84127	Salerno	SA	X	X
1698	ITALFLUID	VIA D. M . PISTOIA 232	88100	Catanzaro	CZ	X	X
1843	LIGURIA GAS S.R.L.	VIA DELLA RESISTENZA 34	17014	Cairo Montenotte	SV	X	X
1696	METAGAS SRL	Via PRIMO BARATTA 24	84091	Battipaglia	SA	X	X
1821	METANPROGETTI	CORSO MONFORTE 20	20121	Milano	MI	X	X
119	MULTISERVIZI S.B. S.R.L. UNIPERSONALE	PIAZZA COSTITUZIONE N. 4	37047	San Bonifacio	VR	X	X
134	TISGA S.R.L.	Via CAPITANO VERRI 5	86034	Guglionesi	CB	X	X
1728	VERGAS SRL	Via Nazionale snc	98070	Capri Leone	ME	X	X

(\*) In relazione a IRNO SERVICE S.P.A., che ha ceduto l'attività di distribuzione a SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE dall'1 luglio 2014.